



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DECRETO**

**Modifica del D.M. 26 febbraio 2002 relativo a “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote o dell’esenzione dell’accisa.”**

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”;

**VISTA** la legge 14 luglio 2008, n. 121 che ha convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante “Disposizioni urgenti per l’adempimento delle strutture di governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” con la quale è stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**VISTO** il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n.105, pubblicato nella GURI del 17 settembre 2013, n. 218, relativo al Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 agosto 2012, n. 12081 recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e dei relativi compiti, registrato presso la Corte dei Conti il 27 agosto 2012, registro n. 10, foglio 22;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” con la quale sono previste riduzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio ammessi alla riduzione di accise;

**VISTO** il Decreto legge del 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (c.d. “decreto del fare”) convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98, con il quale sono previste riduzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio ammessi alla riduzione di accise;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 26 febbraio 2002 relativo alla “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote o dell’esenzione dell’accisa”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002 ;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1, punto cc), lettera a), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il quale stabilisce l’esenzione dall’accisa per gli oli vegetali non modificati chimicamente punto qualora impiegati nelle attività di cui al predetto punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995;



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 26 del 2007, il quale stabilisce che l'efficacia della predetta disposizione di cui al comma 1, lettera *cc*), punto 2, relativa all'esenzione dall'accisa per gli oli vegetali non modificati chimicamente, è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea C(2011) 6466 del 12/09/2011 con la quale la medesima Commissione ha sancito la compatibilità con il mercato interno dell'esenzione dall'accisa per gli oli vegetali impiegati negli usi agricoli di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

**CONSIDERATO** che il suddetto decreto ministeriale deve essere modificato nell'allegato per tenere conto della normativa recentemente approvata che stabilisce nuovi parametri relativi ai consumi medi standardizzati di gasolio ammessi alla riduzione di accise;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Disposizioni in materia di impiego degli oli vegetali nei lavori agricoli**

1. Nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, concernente la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:” **Art. 2 bis** - *Impiego degli oli vegetali non modificati chimicamente in agricoltura*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 e comma 6, e di cui all'articolo 2, si applicano anche agli oli vegetali non modificati chimicamente, di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.”;

b) l'Allegato 1, recante le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura, è sostituito dall'Allegato 1 annesso al presente decreto.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**Articolo 2**

**Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato  
in agricoltura per gli anni 2016 e seguenti.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Allegato 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002 e successive modificazioni, recante le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura, è sostituito dall'Allegato 2 annesso al presente decreto.

**Articolo 3**

**Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**IL MINISTRO**